

TAR Lazio, Sezione II 26/02/1997 n. 402  
legge 109/94 Articoli 9 - Codici 8.1

Nel quadro degli artt. 23 del D.Lgs.19 dicembre 1991 n.406 e 11 del D.M. 9 marzo 1989 n. 172, che regolano l'ammissione alle pubbliche gare, quando nell'appalto sussistono opere rientranti in piu' categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962 n. 57, l'iscrizione nella categoria prevalente costituisce presupposto sufficiente e necessario per l'ammissione alla gara, salvo che l'importo delle lavorazioni in ciascuna delle categorie specialistiche, di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, superi il venti per cento del prezzo dell'appalto; pertanto, l'Amministrazione aggiudicatrice deve richiedere nel bando o nell'avviso l'iscrizione all'albo nazionale costruttori anche per la categoria delle opere scorporabili in aggiunta a quella della categoria prevalente solo quando per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica nelle dette categorie, sempre che l'importo dei lavori delle categorie stesse, singolarmente considerate, sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto. In assenza nel bando di gara di specifiche clausole ostative alla partecipazione di Imprese singole o di Associazioni orizzontali di imprese con iscrizione alla categoria prevalente per un importo pari o superiore allo ammontare dell'appalto, il possesso del requisito di iscrizione alla categoria prevalente deve considerarsi la regola generale, rispetto alla quale l'esclusione dalla partecipazione alla gara per mancanza dell'iscrizione nella categoria A.N.C. delle opere scorporabili degrada a mera clausola eccezionale, giustificabile solo in presenza delle particolari caratteristiche di queste ultime, di cui l'Amministrazione e' tenuta a dare contezza in sede di relazione tecnica delle opere oggetto di gara.